

PROVINCIA DI VERONA

servizio risorse umane

Verona, 21 novembre 2012

pagina 1/3

determinazione organizzativa n. 239/2012

All'U.O. trattamento economico e previdenziale
dott.ssa Simonetta Bogoni

Oggetto: liquidazione retribuzione ai dirigenti Baroni Giorgio, Castegini Riccardo, Cossio Ferdinando, Miguidi Michele, Oliveri Luigi, Pellegrini Elisabetta, Rossignoli Piero in esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, 11 ottobre 2011 n. 612, di parziale accoglimento del ricorso per la reintegrazione del fondo contrattuale per la dirigenza, in relazione ad imputazione ad esso della retribuzione di posizione e di risultato di dirigente esterno.

Decisione: La sottoscritta in qualità di dirigente delegata¹, del servizio risorse umane della Provincia di Verona, eroga ai dirigenti Baroni Giorgio, Castegini Riccardo, Cossio Ferdinando, Miguidi Michele, Oliveri Luigi, Pellegrini Elisabetta, Rossignoli Piero, gli emolumenti spettanti in relazione alla reintegrazione del fondo contrattuale per la dirigenza per l'anno 2007, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, 11 ottobre 2011 n. 612, passata in giudicato, e della comunicazione del Segretario direttore generale 19 novembre 2012 protocollo n. 124427 di acquiescenza alla stessa, oltre agli interessi legali maturati fino alla data del pagamento.
Le somme da liquidare risultano dal prospetto allegato "A", pari ad euro 6.479,96, oltre interessi legali.

Motivazione: Con sentenza 11 ottobre 2011 n. 612, il Tribunale di Verona, sezione lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai dirigenti provinciali Baroni, Castegini, Cossio, Miguidi, Oliveri, Pellegrini e Rossignoli, volto ad ottenere il reintegro del fondo contrattuale della dirigenza con le risorse utilizzate, tra il 2007 e il 2009, per la retribuzione di posizione e di risultato di dipendente assunto a tempo determinato con incarico di dirigente del Corpo di polizia provinciale e la conseguente corresponsione a ciascuno dei ricorrenti delle somme dovute a conguaglio.

Il Tribunale di Verona, nell'accogliere parzialmente il ricorso, ha accertato, con riferimento all'assunzione della predetta (disposta con deliberazione della Giunta provinciale 9 agosto 2007 n. 159) l'illegittimità della decurtazione del fondo della dirigenza per la retribuzione di posizione e per l'indennità di risultato per l'anno 2007 e ha condannato la Provincia di Verona a pagare a ciascuno dei ricorrenti quanto a tale titolo spettante (oltre interessi legali), nonché a rifondere le spese di causa liquidate in 2.500,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge, per un totale pari a 3.539,25 euro.

Il servizio risorse umane con relazione in data 17 settembre 2012 ha evidenziato che la predetta sentenza merita di essere impugnata, in quanto fondata su erroneo assunto, ossia che solo a partire dal 2008 (per effetto del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008) le spese per assunzioni a tempo determinato di qualifica dirigen-

¹delegata dal coordinatore dell'area di supporto economico-finanziario con determinazione organizzativa 17 gennaio 2011 n. 16

ziale rientrano tra le spese di personale. A contrario l'imputazione a spese di personale della assunzioni a termine, in generale, è stata prevista già dalla legge n. 265/2005 (finanziaria 2006), con la conseguenza che i trattamenti economici del personale dirigenziale a tempo determinato, assunto per la copertura di posti vacanti in dotazione organica nel triennio 2006-2008, devono trovare finanziamento nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti dell'Ente, così come disposto con la richiamata deliberazione di Giunta provinciale n. 159/2007.

Il segretario direttore generale con nota 19 novembre 2012 protocollo n. 124427 ha comunicato al dirigente del servizio risorse umane:

- che la Giunta provinciale ha esaminato la vicenda, in via preliminare nella seduta del 24 settembre 2012, all'esito della quale ha formulato l'indirizzo di procedere all'appello della sentenza, salvo che i ricorrenti rinuncino ai suoi effetti;
- di aver personalmente informato gli interessati del contenuto della decisione della giunta in data 25 settembre 2012, senza peraltro avere nessun riscontro in tal senso;
- che la Giunta provinciale nella seduta del 4 ottobre 2012, ha esaminata la proposta di impugnazione della succitata sentenza presentata dal Servizio avvocatura, decidendo di "non approvare" la proposta "a condizione che i dirigenti ricorrenti non impugnino la sentenza", come risulta dal verbale n. 41 del 4 ottobre 2012;
- che l'avvocato Maurizio Sartori, legale dei ricorrenti con lettera 5 novembre 2012, protocollo generale n. 118245 del 5 novembre 2012 n. 118245, a nome dei suoi assistiti, ha comunicato che la sentenza n. 612/2011 del Tribunale di Verona non è stata impugnata avanti la Corte d'Appello di Venezia";
- di ritenere verificatasi la condizione apposta dalla Giunta provinciale nella seduta del 4 ottobre 2012;
- di ritenere passata in giudicato la sentenza, risultano scaduti i termini per proporre appello (11 ottobre 2012);
- di ritenere pertanto necessario dare esecuzione alla sentenza liquidando a ciascuno dei ricorrenti quanto a tale titolo spettante (oltre interessi legali), in relazione alle risorse derivanti dal reintegro del fondo contrattuale della dirigenza utilizzate per il periodo dal 3 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigente assunto a tempo determinato con incarico di dirigente del Corpo di polizia provinciale.

Nella medesima comunicazione il segretario direttore generale invitava il dirigente del servizio risorse umane a provvedere al relativo pagamento con la retribuzione di dicembre 2012.

L'ammontare delle risorse erogate al dirigente assunto con contratto a tempo determinato riferite all'anno 2007 a decorrere dal 3 settembre 2007, che hanno trovato finanziamento nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato, sulla base dei cedolini elaborati, ammonta complessivamente ad euro 8.516,39.

Le somme del fondo utilizzate per erogare la retribuzione di posizione e risultato al dirigente a tempo determinato, come sopra determinate (8.516,39), vanno ripartite tra tutti i dirigenti dell'ente secondo i criteri e i parametri utilizzati nel mese di giugno 2008 per la distribuzione di risultato anno 2007. La concreta erogazione peraltro in esecuzione della sentenza viene effettuata a favore del solo personale ricorrente. La somma in concreto da distribuire risulta pari a complessivi euro 6.479,96, oltre oneri riflessi, irap ed interessi.

Rilevato che ai fini degli interessi la data di decorrenza per la maturazione possa

essere individuata con quella di erogazione ai dirigenti nel mese di giugno 2008 della retribuzione di risultato anno 2007.

Avvertenze: Con il mese di dicembre 2012 saranno erogate ai dirigenti ricorrenti le somme spettanti a titolo di retribuzione in relazione alla reintegrazione del fondo contrattuale per la dirigenza per l'anno 2007, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione al saldo.

La spesa trova copertura ai seguenti impegni di bilancio:

- residui Bilancio 2007 impegno 431/2007 retribuzioni fisse, 432/2007 per oneri previdenziali, 439/2007 per irap.

Il dirigente
F.to dott. Francesca Altinier